



Montecreto li 10/10/2017

Prot. 2524

ORDINANZA N. 3

MACELLAZIONE DEI SUINI AD USO FAMILIARE ED ESAME TRICHINOSCOPICO

IL SINDACO

Vista la disciplina contenuta nel Regolamento CE 1099/2009 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento";
rilevato che detto Regolamento, all'art. 10, permette espressamente la macellazione a domicilio, per consumo domestico privato, di talune specie animali, tra le quali rientrano i suini;
considerato che tali norme dispongono che i privati debbano agire secondo specifiche modalità che, pur derogando alla disciplina generale, riconducono tale attività entro criteri puntuali e rigorosi;
ritenuto di dovere disciplinare ulteriormente tale materia, al fine di meglio garantire che la prevista attività di macellazione a domicilio avvenga nel rispetto delle finalità perseguite dal legislatore, delle norme poste a tutela e protezione degli animali, di quelle riguardanti l'igiene degli alimenti e di tutte le disposizioni applicabili

Vista la Legge n. 833/78;

Vista la L.R. n. 19/94;

Visto il R.D. 20.12.1928 n. 3298 art. 13 "Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni";

Visto il Regolamento Comunale di Igiene Veterinaria;

Visto il D.L.vo 267/2000, art. 50;

Visto il Regolamento CE 1099/2009;

ORDINA

1. La macellazione domiciliare dei suini potrà avvenire nel periodo intercorrente dal 01 novembre 2017 al 31 marzo 2018;
2. per poter effettuare detta macellazione a domicilio e' obbligatorio inoltrare domanda al Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Pavullo Via Martiri 63 , Pavullo tel.053629466– fax. 053629463 all'uopo incaricato, che provvederà sia a rilasciare una ricevuta comprovante l'avvenuta notifica, sia alla visita sanitaria delle carni, degli organi, dei visceri ed al prelievo di un frammento di diaframma per l'esame trichinoscopico, nonché un attestato di avvenuta macellazione riportante l'esito della visita ispettiva, per poter procedere alla bollatura sanitaria delle carcasse e licenziare al libero consumo le carni delle medesime;
3. il giorno della macellazione deve essere comunicato con almeno 24 ore di preavviso, indicando il luogo e l'ora tenendo conto che tale attività deve essere effettuata nei giorni feriali e il sabato entro le ore 12;
4. la macellazione deve essere eseguita esclusivamente da persone che abbiano un



adeguato livello di competenza al fine di evitare agli animali dolori, ansia e sofferenze inutili; deve avvenire nelle ore diurne, con l'impiego di pistola a proiettile captivo penetrante, al fine di assicurare il rispetto delle norme relative allo stordimento;

5. gli strumenti utilizzati e gli utensili, devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni;
6. le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati dal luogo della macellazione prima che siano stati sottoposti a visita veterinaria;
7. tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati ad esclusivo consumo familiare del richiedente e non possono essere in alcun modo ceduti a terzi;
8. il compenso spettante per ogni suino visitato, deve essere calcolato nel seguente modo: per il primo suino € 9,00 per visita sanitaria, € 2,07 per rimborso spese, € 9,00 per ogni suino in più;
9. in periodi diversi da quelli indicati al punto 1) la macellazione e' permessa solo ed esclusivamente presso i macelli autorizzati e riconosciuti nel pieno rispetto delle norme dei Regolamenti CE 853/2004 e 1099/2009;
10. le macellazioni clandestine ed ogni altro abuso saranno puniti a norma di Legge e, qualora integrino il maltrattamento di animali assumono rilevanza penale e comportano l'informativa alla Procura della Repubblica.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Modena e la Polizia Municipale sono incaricati della esecuzione e del rispetto della presente Ordinanza.



IL SINDACO